

QUESTIONE GIUSTIZIA

md
MAGISTRATURA DEMOCRATICA



Ricerca articoli

Rivista trimestrale



Fascicolo
4/2015

Il valore del dissenso.
Il punto sul processo civile.
Associazionismo giudiziario.



Leggi e istituzioni

Il giudizio ordinario di primo grado nel d.d.l. 2953-A della Camera dei Deputati

di Bruno Capponi

Ordinario di diritto processuale civile della Luiss Guido Carli

Mi piace **Condividi** 18

Tweet **G+** 0



Nel disperato tentativo di conseguire, a costo zero, il “rilancio” del giudizio di cognizione ordinaria di primo grado, il

Leggi e istituzioni



Leggi e istituzioni

L'ingiustizia nata dalla giustizia

di Chiara Spada

Il tema del “preariato” ha nuovamente portato l'Italia al cospetto dell'Unione europea, ponendo al centro, questa volta, la vicenda dei magistrati onorari

18 marzo 2016

d.d.l. 2953-A, approvato nel febbraio scorso dalla Commissione Giustizia della Camera, sembra muovere dalla distinzione tra giudizi di competenza decisoria collegiale (attuale art. 50-bis c.p.c.), il cui novero andrebbe ampliato «in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie» (art. 2-bis d.d.l.) e giudizi di competenza decisoria del giudice singolo, da trattare col rito sommario che, traslocato dal Libro IV al Libro II, assumerebbe la denominazione «rito semplificato di cognizione di primo grado» perdendo (*litteris*) la qualificazione di «sommario» (che lo aveva appunto fatto collocare, con scelta dubbia invero dai più criticata, tra gli speciali sommari dopo il monitoraggio e la convalida).

I giudizi collegiali sarebbero soggetti al rito ordinario senza possibilità di disporre il passaggio a quello semplificato (art. 2-quater d.d.l.), quelli monocratici resterebbero soggetti al semplificato senza possibilità di passaggio al rito ordinario (art. 2-ter d.d.l.). Due giudici diversi, che applicano riti diversi destinati a non comunicare.

Il rito ordinario resterebbe quel che è, nonostante l'art. 183 c.p.c. con le sue note appendici di trattazione scritta (comma 6) e i suoi bypass verso conciliazioni e sommario non abbia dato ottima prova. L'impressione è che i giudizi collegiali verranno lasciati a loro stessi, tanto da non prevedere neppure esili ritocchi del rito (esclusivo strumento al quale l'attuale

magistratura
onoraria



[Leggi e istituzioni](#)

Tra standard di rendimento e carichi esigibili. L'inafferrabile misura del lavoro dovuto dal magistrato indipendente

di Francesco Caruso

Una riflessione a margine del recente referendum indetto dall'ANM

16 marzo 2016

carichi esigibili
standard di
rendimento
referendum
anm



[Leggi e istituzioni](#)

Luci e ombre del disegno di legge che riforma l'ordinamento giudiziario

legislatore affida le “riforme” della giustizia civile).

Il nuovo rito semplificato presenterebbe, rispetto all’attuale sommario, un più penetrante potere organizzativo del giudice singolo che, nel rispetto del principio del contraddittorio (curioso che lo si debba ricordare), acquisterebbe la “facoltà” di assegnare termini perentori per la precisazione e modificazione di domande, eccezioni e conclusioni nonché per le deduzioni istruttorie (art. 2-ter d.d.l.). Il tutto perseguendo l’obiettivo di «assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo» (art. 2 d.d.l.).

Il collegio, però, potrà decidere a seguito di trattazione orale (art. 2-sexies d.d.l.) con conseguente ristrutturazione della fase decisoria (ma l’art. 2-sexies d.d.l. richiama sorprendentemente l’art. 190-bis c.p.c., norma introdotta dalla legge n. 353/1990 e poi abrogata dal d. lgs. 51/1998). L’art. 2-septies d.d.l. è di difficile comprensione, richiamando esso il contenuto dell’attuale art. 187, commi 1 e 2, c.p.c. (la c.d. rimessione anticipata), che non è mai stato abrogato.

Si rinuncia all’idea, propria del d.d.l. governativo, di assegnare efficacia immediata a tutte le sentenze di primo grado (anche, cioè, a quelle di accertamento mero e costitutive). Sul punto non si può non consentire, stante le difficoltà della materia dimostrate dagli orientamenti di legittimità che pure hanno

minorile e familiare

di Francesco Mazza Galanti

Verso l’istituzione della sezione specializzata famiglia e minori

14 marzo 2016

giustizia minorile
tribunale
minorenni
sezioni
specializzate
famiglia e minori



[Leggi e istituzioni](#)

Novità normative ed aggiornamenti giurisprudenziali in tema di misure di prevenzione

di Francesco Menditto

Pubblichiamo la voce "Novità normative e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di misure di prevenzione" tratta dal "Libro dell'anno del diritto 2016" edito da Treccani

10 marzo 2016

confisca
confisca di
prevenzione

fatto registrare caute aperture ma anche repentini ripensamenti (rinviando, per brevità, al nostro *Orientamenti recenti sull'art. 282 c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 265 ss.).

Sul carattere bizzarro di molti passaggi (specie della relazione) del d.d.l. governativo ci siamo già espressi (cfr. *II d.d.l. n. 2953/C/XVII «delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»*, in questa *Rivista*, 31 marzo 2015); a quelle considerazioni non possiamo che rinviare. Ma dopo il passaggio parlamentare il testo continua a presentare criticità.

Ciò di cui va preso atto – con sconcerto – è che, dopo un lunghissimo e altalenante percorso riformatore iniziato con la legge n. 353/1990 – i cui “lavori preparatori” erano nella nota proposta di riforme urgenti di Fabbrini, Proto Pisani e Verde – il punto di arrivo è proprio nel risultato che quegli illustri studiosi intendevano scongiurare: la sommarizzazione indiscriminata del processo civile di ordinaria cognizione.

Non ci si può nascondere, infatti, che, salvo ristrutturazioni impreviste (e, certo, non auspicabili) dell'art. 50-bis c.p.c. col ritorno al giudice collegiale di primo grado – obiettivo che sarebbe contrario non tanto alle riforme realizzate dal 1990 in poi, quanto alle realtà recepite da innumerevoli raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa – il processo ordinario di primo grado di più comune applicazione



[Leggi e istituzioni](#)

Il punto sul processo civile

di Luca Minniti

L'introduzione all'obiettivo sulla giustizia civile (dal n.4/2015), che affronta il tema delle riforme processuali in corso d'opera

4 febbraio 2016

[processo civile](#)

[n.4/2015](#)



[Leggi e istituzioni](#)

Guida alle depenalizzazioni

di Giuseppe Buffone

25 gennaio 2016

[depenalizzazione](#)

diverrebbe quello “semplificato”, vale a dire l’attuale “sommario” a suo tempo (2009) concepito sulla falsariga del procedimento cautelare (art. 669-sexies c.p.c.) con l’aggiunta, forse, di un (ulteriore) potere direttivo del giudice che, condizionato dall’applicazione del canone della ragionevole durata, potrebbe dar luogo a risultati sorprendenti (sufficiente il rinvio a Verde, *Il processo sotto l’incubo della ragionevole durata*, in *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, Esi, Napoli, 2012).

E non si può non notare che il giusto processo «regolato dalla legge» (art. 111, comma 1, Cost.) esprime un principio fundamentalissimo in ragione del quale dev’essere la legge, e non il giudice, a dettare la disciplina del processo, specie di quello “ordinario” perché vocato alla tutela normale. Ne deriva l’illegittimità di quei processi (o almeno di quei processi *su diritti*) nei quali l’esercizio dei poteri del giudice e delle parti non sia preventivamente regolato dalla legge per essere lasciato alla discrezionalità dell’ufficio, sia pure da esercitarsi entro limiti posti dai principi costituzionali (ciò avviene anche allorché la legge processuale detti una norma “in bianco”, lasciando a chi ha la direzione del procedimento un’ampia libertà di individuare modi, forme e termini sia pure nel rispetto dei principi fondamentali, quali ad esempio quello della domanda o del contraddittorio – ai quali dobbiamo aggiungere, ora, quello di ragionevole durata, che però ha giustificato applicazioni contrastanti con gli altri

principi).

Quindi il senso della norma costituzionale è chiarissimo con riguardo al processo su diritti che ha luogo nelle forme dell'ordinaria cognizione regolata dal Libro II del codice; più sfumato in rapporto ai processi di cognizione speciale, ai procedimenti speciali di cui al libro IV, ad altri procedimenti regolati da leggi speciali ove il discorso non può esser quello della meccanica e aproblematica trasposizione delle soluzioni tecniche adottate in rapporto al processo di cognizione ordinaria. Non a caso, il *proprium* della tutela sommaria, cautelare, camerale, interinale etc. rispetto alla tutela ordinaria si coglie proprio sul riflesso della diversa qualità degli accertamenti sui fatti rilevanti ai fini del decidere (perché la tutela sommaria comporta di per sé accertamenti e verifiche parziali, superficiali, incompleti e via discorrendo).

Già da tempo la Corte costituzionale (con l'avallo costante della Corte di cassazione) afferma, quanto alla possibilità che la legge preveda riti diversi da quello ordinario (pure non preregolati per legge come quest'ultimo) che «la Costituzione non impone un modello vincolante di processo» (Corte cost. 27 ottobre 2006 n. 341, 14 dicembre 2004 n. 386, 14 ottobre 2005 n. 389, 10 luglio 1975 n. 205), riaffermando «la piena compatibilità costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di

diritti soggettivi» (così ancora Corte cost. 23 gennaio n. 10, Corte cost. 29 maggio 2009 n. 170, Corte cost. 20 giugno 2008 n. 221, Corte cost. 10 maggio 2005 n. 194; v. anche Corte cost. 23 gennaio 2013 n. 10, Corte cost. 20 giugno 2008 n. 221, Corte cost. 10 maggio 2005 n. 194; Corte cost. 10 luglio 1975 n. 202).

Ma, quando è il rito della cognizione ordinaria a diventare “sommario”, sebbene pudicamente il legislatore intenda ora chiamarlo “semplificato” (ma la sostanza non cambia, mentre il riferimento a poteri discrezionali del giudice non può che indurre a serie preoccupazioni alla luce delle varie applicazioni del principio di ragionevole durata), è evidente che il termine di paragone salta. Saltano le diversità di disciplina, costituzionalmente giustificabili, tra il modello “prototipo” del processo su diritti (Corte cost., 15 maggio 1995, n. 177) e quelli che intorno gli fanno corona, avendo sempre nel primo il proprio riferimento perché solo portatore di quel coerente complesso di garanzie che nel linguaggio costituzionale determinano la sua “giustizia”.

Si tratta di un risultato davvero disperante. Ma che è il frutto coerente della scelta di non rafforzare gli uffici giudiziari, adeguandoli ai crescenti carichi della domanda di giustizia (rinviato, per più ampio discorso, al nostro *Salviamo la giustizia civile. Cosa dobbiamo dare, cosa possiamo chiedere ai nostri giudici*, Milano, 2015). Le riforme fatte sulla carta, a costo zero (la formula burocratica: «senza variazioni di bilancio»), giocando

sulle parole senza variare la sostanza degli istituti, ritoccano i riti qui e là secondo una tendenza che impone quello cautelare come il rito normale, traslocando gli istituti da un Libro all'altro del c.p.c., dimidiando i termini senza alcuna giustificazione (e utilità pratica) non possono che produrre simili risultati; e ancor più disperante è il dover prendere atto che ciò sembra avvenire nell'apparente indifferenza delle categorie chiamate ad applicare la legge del processo, le quali, anche per il loro assordante silenzio, sono tutte responsabili dell'irreversibilità della crisi della nostra giustizia civile.

(sui progetti di riforma del processo civile si rinvia anche al *n.4/2015 della rivista trimestrale*)

23 marzo 2016

processo civile giudizio ordinario
ddl 2953



Leggi e istituzioni

Il punto sul processo civile

di Luca Minniti

L'introduzione all'obiettivo sulla giustizia civile (dal n.4/2015), che



Prassi e orientamenti

In difesa del processo civile telematico

di Salvatore Carboni

Il processo civile



Prassi e orientamenti

PCT: Lo scoglio della stampa sul percorso del processo civile telematico

affronta il tema delle
riforme processuali in
corso d'opera

4 febbraio 2016

processo civile

n.4/2015

telematico richiede,
per la sua piena
operatività, e per
usufruire dei suoi
benefici, allo stato in
buona parte
solamente potenziali,
la totale scomparsa
della carta. Senza vie
di mezzo. Senza
regimi transitori

14 ottobre 2015

pct

processo civile

telematico

di Enrico Consolandi

Prassi locali
concordate vs.
statuizioni normative

12 ottobre 2015

pct

processo civile

telematico



Prassi e
orientamenti

PCT: il problema non è la carta

di Gianmarco Marinai

Obbligare alla copia
cartacea degli atti è
una battaglia di
retroguardia che ci
dipinga dinanzi
all'opinione pubblica
come dei reazionari
contrari a qualunque
evoluzione

12 ottobre 2015

pct

processo civile

telematico



Prassi e
orientamenti

Processo civile telematico: abbiamo una via d'uscita?

di Roberto Braccialini

Quello della carta è
oggi "il problema" del
processo telematico, il
macigno che ne sta
bloccando
l'ingranaggio
evolutivo

9 ottobre 2015

pct

processo civile

telematico



Leggi e istituzioni

Note sulla c.d. degiurisdizionalizzazione

di Giuliano Scarselli

Su una proposta di
modifica dell'art. 102,
2° comma Cost. per
deflazionare il
contenzioso civile

10 settembre 2015

degiurisdizionalizzazione

processo civile

dl 132/2014



Prassi e
orientamenti



Prassi e
orientamenti



Leggi e istituzioni

Ufficio del processo: il lato ancora nascosto del Pct

di Elisa Tesco Badiani

Il punto di vista di una
stagista del Tribunale
di Firenze

30 aprile 2015

pct

processo civile

telematico

Il Processo Civile Telematico lato Cancelleria

di Susanna Martini

Giudice, avvocato,
cancelliere, un
triangolo interattivo
per far funzionare il
PCT

1 aprile 2015

processo civile

telematico

pct

Il d.d.l. n. 2953/C/XVII «delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»

di Bruno Capponi

31 marzo 2015

processo civile



Giurisprudenza e
documenti

La motivazione della sentenza civile

di Bruno Capponi

Dopo la Cass., sez. un.,
16 gennaio 2015, n.
642

24 marzo 2015

motivazione

processo civile

© 2016 Questione Giustizia - ISSN: 2420-952X

Questione giustizia è una pubblicazione online
editata dalla Associazione Magistratura Democratica, codice fiscale 97013890583

direttore editoriale: Renato Rordorf

sede: c/o Associazione Nazionale Magistrati, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma

indirizzo di posta elettronica: [**redazione@questionegiustizia.it**](mailto:redazione@questionegiustizia.it)

segretaria di redazione: Fernanda Torres

contatti: 3497805555 - [**fernanda.torres@alice.it**](mailto:fernanda.torres@alice.it)

service provider: Aruba

Informativa sulla *privacy*

Questione giustizia on line è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni nella L. 16 luglio 2012 n. 103.